



COMUNE DI MONTEDINOVE
Provincia di Ascoli Piceno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 21 DEL 28-09-20

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020. INTEGRAZIONE.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straord.urgenza in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

DEL DUCA ANTONIO	P	CANALA SERENA	P
TANCREDI RENZO	P	MAZZONI PIETRO	P
MAZZONI STEFANO	P	ANTOGNOZZI ALBERTO	P
FABI MARCO	A	MATRICARDI EDVIGE	P
TILLI ERNESTO	P	MERCURI GINO	A
ROMANELLI FRIDA	P		

=====

Assegnati n.11 In carica n.11 **Assenti n.[2] Presenti n.[9]**

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Sig. DOTT. ERCOLI PASQUALE

Assume la presidenza il Sig. DEL DUCA ANTONIO SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

Il responsabile funzionario riferisce al Consiglio i contenuti dell'atto. Al termine il Sindaco apre la discussione e pone a votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria delibera Consiglio Com.le n. 10 del 25/06/2020 ad oggetto "NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTA 2020", con la quale venivano approvate per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	<p>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni</p> <p>Aree fabbricabili Zona B – aree di completamento residenziale Valore della aree al mq. € 6,45.....</p> <p>Zone soggette a piano di lottizzazione (espansione turistica ed artigianale) Valore delle aree al mq. 2,58</p>9,60....
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	...6,00..
7	per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014	...7,60.....
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art..4 del Regolamento Comunale)	Considerata abitazione principale art. 4 nuovo regolamento

Vista la comunicazione del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio XIV Registrato dall'amministrazione DF, DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE, sul registro REGISTRO UFFICIALE, con numero 22650 e data 30/07/2020, ns. prot. n.3099 del 31/07/2020 ad oggetto "Deliberazioni del Consiglio comunale n. 10 del 25 giugno 2020, di determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020", con la quale si comunicava quanto segue:

"Con la deliberazione in oggetto codesto Comune ha stabilito l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) del 9,6 per mille per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni, da

quelli classificati nel gruppo catastale D e dai fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali ha previsto l'esenzione dall'imposta. Al riguardo, si fa osservare, preliminarmente, che tale aliquota non può trovare applicazione per i fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. fabbricati merce), in quanto essa è superiore al limite massimo stabilito per detta tipologia di immobili dall'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Occorre, in merito, premettere che i fabbricati merce erano stati esentati dall'IMU a decorrere dall'anno 2014 in virtù dell'art. 13, comma 9-bis, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono invece nuovamente assoggettati all'imposta a decorrere dall'anno 2020. Essi cesseranno, poi, di essere imponibili ai fini dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2022.

In virtù del predetto comma 751 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, in particolare, l'aliquota di base dell'IMU per i fabbricati in discorso, pari allo 0,1 per cento, può essere diminuita sino all'azzeramento e aumentata solo fino allo 0,25 per cento.

Con riferimento ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D. L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, si evidenzia che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 750, della citata legge n. 160 del 2019, detti fabbricati sono assoggettati all'IMU con applicazione dell'aliquota dello 0,1 per cento. Si precisa, peraltro, che, ai sensi del medesimo comma 750, tale aliquota può essere ridotta sino all'azzeramento, ma non già aumentata.

Per quanto sopra, nel precisare che si è proceduto alla pubblicazione dell'atto in oggetto sul sito internet www.finanze.gov.it, si invita codesto Ente a valutare l'opportunità di determinare, con deliberazione consiliare, la specifica aliquota applicabile alla fattispecie in esame, fermo restando che, in mancanza, dovrà essere assicurata un'adeguata informazione dei contribuenti in ordine all'assoggettamento delle stesse alle aliquote stabilite dalla legge."

Visti gli artt. 106 e 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77:

Art. 106

3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»

Art. 138

Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.

Ritenuto dover integrare la propria delibera consiliare n. 10/2020, sopra richiamata, relativa alla determinazione delle aliquote della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti, in particolare, i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019

alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Proceduto a votazione palese, per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri assegnati n. 11 – Consiglieri presenti n.9, Votanti n.9, voti favorevoli n. 9, contrari e astenuti: nessuno.

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse alla narrativa, che si dichiarano parte integrante e sostanziale;
- 2) Di integrare la propria deliberazione Consiglio Comunale n. 10/2020, con la quale sono state determinate le aliquote IMU anno 2020, in applicazione della nuova Imposta

Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, determinandone i valori per le sottoelencate unità immobiliari definite ai punti 5, 6 e 7:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	<p>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni</p> <p>Aree fabbricabili Zona B – aree di completamento residenziale Valore delle aree al mq. € 6,45.....</p> <p>Zone soggette a piano di lottizzazione (espansione turistica ed artigianale) Valore delle aree al mq. 2,58</p>9,60....
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	...6,00..
3	per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014	...7,60.....
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art...4 del Regolamento Comunale)	Considerata abitazione principale art. 4 nuovo regolamento
5	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati0,00 (zero)
6	Terreni agricoli0,00..(zero)
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale	...0,00 (zero)

- 3) Di confermare le aliquote d'imposta di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, determinate con la deliberazione consiliare n. 10/20, sopra richiamate, nonché il **differimento del versamento dell'acconto IMU 2020, con esclusivo riferimento alle entrate di spettanza comunale, dal 16 giugno 2020 al 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche in ragione della situazione di crisi generata dall'emergenza COVID-19, da attestarsi entro il 31**

ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune, con esclusione dal differimento della quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva classificati nel gruppo catastale D;

- 4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
- 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul Sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- 6) Di approvare, con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, l'immediata esecutività della presente deliberazione, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI MONTEDINOVE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020. INTEGRAZIONE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, i sottoscritti responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel deliberato di C.C. N. 21 in data 28-09-20 di cui alle precedenti pagine, i seguenti pareri:

Si esprime in ordine alla regolarità tecnica il seguente parere:

Montedinove, lì 23.09.2020

Il Responsabile dell'Area Interessata
DEL DUCA ANTONIO

Si esprime in ordine alla regolarità contabile il seguente parere:

Montedinove, lì 23.09.2020

Il Responsabile dell'Area Interessata
DEL DUCA ANTONIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.lgs. 82/2005 e norme collegate:

IL PRESIDENTE
DEL DUCA ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ERCOLI PASQUALE

=====

Della presente deliberazione viene iniziata, dal giorno della sottoscrizione digitale, la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ERCOLI PASQUALE

=====

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 28-09-2020 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ERCOLI PASQUALE